



**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**  
VIA CESARE BATTISTI, 180 – (98123) MESSINA – TEL.090717589 - FAX 0906408557  
Codice Fiscale 80003110832

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI 9:30-13:30 dal lunedì al venerdì / 15:00-18:00 di lunedì e giovedì  
e-mail: [info@ordinefarmacistimessina.it](mailto:info@ordinefarmacistimessina.it) – PEC: [ordinefarmacistime@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistime@pec.fofi.it)  
sito <http://www.ordinefarmacistimessina.it>

## **ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE**

### **DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ORDINE (o spedire tramite raccomandata / pec)**

- Domanda di iscrizione (*modulo allegato, da compilare in ogni sua parte*);
- Informativa sulla Privacy (*modulo allegato, da leggere e firmare*);
- Marca da bollo da 16,00 € (*da allegare alla domanda di iscrizione*);
- Ricevuta di versamento della tassa concessione governativa dovuta per l'iscrizione all'albo professionale, pari ad € 168,00 sul c.c.p. n.8904 intestato "Agenzia Entrate – Regione Siciliana";
- Il versamento di € 170,00 (*quota iscrizione anno 2023*) + € 35,00 (*contributo una-tantum per 1^ iscrizione o re-iscrizione*) da effettuare attraverso bonifico sul conto corrente bancario intrattenuto dall'Ordine (codice IBAN n.IT92P0503616500CC0651320106);
- Fotocopia del documento d'identità valido;
- Fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- 2 fototessera che serviranno per la tessera di iscrizione (*Si evidenzia che la richiesta della tessera non risulta obbligatoria e che il documento verrà rilasciato solo dopo l'intervenuta iscrizione con il versamento di € 5,00 per diritti di segreteria e la sottoscrizione dell'apposita modulistica*).

### **L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE **OBBLIGA** L'ISCRITTO:**

**1 - all'aggiornamento professionale**, come previsto dalla normativa sull'ECM e dal Codice Deontologico.

Tutte le informazioni relative all'argomento sono reperibili sul sito del Ministero della Salute ([www.salute.gov.it/ecm/](http://www.salute.gov.it/ecm/)).

**Coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine sono esonerati da questo obbligo per l'anno di iscrizione** ed eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l'anno successivo.

Escluso, come detto, il primo anno di iscrizione, per i neoiscritti i crediti formativi da maturare sono pari a 50 crediti all'anno.

**2 – all’iscrizione automatica ed obbligatoria all’ENPAF** (Legge 233/46), con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo (comprensivo delle quote dovute per prestazioni di previdenza, assistenza e maternità).

Indipendentemente dalla data di iscrizione, il contributo è dovuto per l’intero anno solare.

**Il contributo annuale dovuto per il 2024 è di € 5.316,00.** Di tale contributo può essere chiesta la **riduzione del 33,33% (importo dovuto € 3.559,00)**, del **50% (€ 2.680,00)** o dell’**85% (€ 835,00)**, maturando così una pensione proporzionata all’importo pagato, se si rientra in una delle seguenti categorie:

1. lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale (può chiedere la riduzione dell’85% o del 50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale);
2. non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%);
3. disoccupato iscritto al Centro per l’impiego (può chiedere la riduzione al massimo dell’85% per cinque anni);
4. pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione dell’85% o del 50% o del 33%, riduzioni che dipendono da eventuali altri redditi).

**A chi si iscrive per la prima volta, se lavoratore dipendente che esercita la professione o disoccupato iscritto al Centro per l’impiego**, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un "**Contributo di solidarietà**" del 3% (per i dipendenti) o dell’1% (per i disoccupati) della quota previdenziale, per l’anno 2024 pari rispettivamente a **€ 202,00** o a **€ 97,00**. **Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito.** Se la richiesta viene presentata in qualità di disoccupato iscritto al Centro per l’impiego, l’opzione per il contributo di solidarietà può essere mantenuta solo per cinque anni.

**La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà, va redatta su apposito modulo disponibile sul sito dell’ENPAF (www.enpaf.it) alla sezione “Documenti” - “Modulistica”, e deve essere inviata all’ENPAF (Viale Pasteur, 49 -00144-Roma) secondo le modalità previste dal vigente regolamento dell’Ente.**

Al fine di evitare che l’ENPAF non riconosca il diritto alla riduzione del contributo da parte dei neoiscritti, ancorché richiesto entro i termini previsti, è utile sapere che per avere la riduzione del contributo standard o il riconoscimento del contributo di solidarietà, l’iscritto deve possedere i requisiti richiesti dall’ENPAF come minimo per un periodo pari alla metà più uno dei giorni d’iscrizione all’Albo nell’anno solare.

Per esempio:

- Data di prima iscrizione 15 maggio il requisito minimo richiesto per far valere il diritto alla riduzione sarà di 116 giorni di iscrizione al Centro per l’impiego o di 116 giorni di lavoro dipendente entro fine anno solare.
- Iscrizione il 10 gennaio e assunzione il 3 settembre, nessuna iscrizione al Centro per l’impiego: l’iscritto non ha diritto alla riduzione dell’85% né al contributo di solidarietà. La riduzione massima concessa in questo caso è del 50% come non esercitante. L’iscritto, per poter avere diritto alla riduzione dell’85% o al contributo di solidarietà, avrebbe dovuto avere il requisito minimo di almeno 179 giorni (circa 6 mesi) o di assunzione o di iscrizione al Centro per l’Impiego.

**Sul sito dell’ENPAF è pubblicato il regolamento completo ed è scaricabile un opuscolo esplicativo delle sue attività.**

**Si precisa che rimane indispensabile fornire all'Ordine gli indirizzi di posta elettronica (certificata e semplice) in quanto le comunicazioni che l'Ente invia agli iscritti vengono trasmesse via pec o e-mail, nel rispetto di quanto previsto dalle normative di leggi vigenti.**

**Ogni variazione di residenza, indirizzo postale, indirizzo e-mail / p.e.c., recapiti telefonici, posizione professionale deve essere comunicata tempestivamente all'Ordine allo scopo di tenere correttamente aggiornati i fascicoli personali degli iscritti.**

Nelle pagine seguenti:

- Domanda di iscrizione all'Albo professionale
- Modello Informativa sulla Privacy